

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

**Dott. Sergio Massa**

sergio.massa@sdcb.bo.it

**Dott. Elena Melandri**

elena.melandri@sdcb.bo.it

**Dott. Paola Belelli**

paola.belelli@sdcb.bo.it

**Dott. Pierpaolo Arzarello**

pierpaolo.arzarello@sdcb.bo.it

**Dott. Monica Cesari**

monica.cesari@sdcb.bo.it

**Rag. Elisabetta Colombarini**

elisabetta.colombarini@sdcb.bo.it

Bologna, 21 gennaio 2026

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

Vi illustriamo le principali novità contenute nella Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30.12.2025) in vigore dall'1.1.2026 ed altre novità o chiarimenti di fine anno.

## Revisione scaglioni IRPEF

Dall'1.1.2026 le aliquote Irpef saranno le seguenti:

- fino a 28.000 euro il 23%
- da 28.000 a 50.000 il 33% (prima era il 35%)
- oltre 50.000 il 43%

Sono inoltre previste limitazioni alle detrazioni per oneri nel caso di redditi superiori a 200 mila euro.

## Bonus ristrutturazioni 50% e 36%

E' confermato anche per il 2026 il bonus ristrutturazioni 50% (per l'abitazione principale) e 36% (per le altre abitazioni, seconde case o case in affitto). Il bonus va spalmato in 10 anni.

Confermato anche il bonus mobili 50%, col tetto di spesa di € 5.000, per tutti gli immobili abitativi.

Viene abolito il bonus barriere architettoniche 75% ed il superbonus, che ricadranno nel bonus 50% o 36%.

E' confermato anche l'ecobonus, al 50% o al 36%, che riguarda tutti gli immobili, anche d'impresa, sia per l'Irpef che per l'Ires.

## Locazioni brevi o turistiche

Per il primo immobile la cedolare secca si applicherà con l'aliquota del 21%, sul secondo immobile con l'aliquota del 26%.

Se gli immobili locati a breve sono 3 o più scatta l'obbligo di aprire la Partita Iva, con tutti gli obblighi connessi, compresi i contributi previdenziali.

## Iperammortamento 2026-30.9.2028

La Legge di Bilancio 2026 introduce un'importante novità: dal prossimo anno gli attuali crediti d'imposta 4.0 e 5.0 saranno sostituiti da un **nuovo iperammortamento**.

In sostanza le imprese che acquisteranno beni materiali e immateriali 4.0 di produzione europea (vedi i vecchi allegati A e B) solo ai fini fiscali potranno detrarsi maggiori quote d'ammortamento, o maggiori canoni di leasing, riducendo così le imposte. Si attende entro gennaio 2026 il Decreto attuativo il quale prevede opportune comunicazioni all'Ag. delle Entrate.

Le maggiorazioni previste potranno arrivare fino a:

- **180%** per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (**spendo 100 ma ammortizzo 280**)
- **100%** per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- **50%** per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro

L'incentivo sarà valido per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

## Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze su vendite di beni strumentali

E' stata rivista la norma sulla rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabile dall'1.1.2026.

La precedente possibilita' di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d'azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni. Scompare quindi la possibilita' di rateizzare la tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di singoli beni strumentali, che cosi' vengono tutte tassate nell'anno.

## Plusvalenze sulle partecipazioni e tassazione dei dividendi tra imprese

E' stato modificato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle societa' od enti residenti, per cui viene limitato l'accesso al rispettivo "regime di esenzione" alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite societa' controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

## Cessioni e assegnazioni agevolate di beni ai soci - Affrancamento Riserve in sospensione

E' stata prorogata la possibilita' di cedere o assegnare beni ai soci, come pure di estromettere i beni delle imprese individuali. Analogamente e' stata riaperta la possibilita' di affrancare Riserve in sospensione d'imposta attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

## Aliquota tassazione rivalutazione Terreni e partecipazioni

E' una norma a regime ma, per il 2026, la tassazione e' stata elevata dal 18% al 21%. Pertanto e' sempre meno conveniente rivalutare.

## Regime forfettario

E' esteso anche al 2026 l'aumento da 30 mila a 35 mila euro, gia' stabilito nel 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente/pensione o di redditi assimilati oltre la quale e' precluso l'accesso al regime forfettario dei soggetti che possono aderirvi.

## Buoni pasto (ticket restaurant)

E' innalzato da 8 a 10 euro l'importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici. Rimane a 4 euro per i buoni cartacei.

## Compensazioni orizzontali

In presenza di ruoli scaduti per un importo superiore a 50.000 euro (la precedente soglia era fissata in 100.000 euro) è vietata la compensazione orizzontale o esterna (compensazione di imposte di natura diversa). La limitazione opera anche per l'eccedenza di eventuali crediti spettanti rispetto ai debiti iscritti a ruolo, mentre non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli. La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (articolo 37, comma 49-quinquies, DI 223/2006).

## Spese di trasferta dipendenti

### Utilizzo di un mezzo privato

Non concorre al reddito del dipendente il **rimborso chilometrico** riconosciuto per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale (Vedi Circ. 15/E del 21.12.2025).

Fuori dal reddito anche i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.

### Le regole sulla tracciabilità delle spese sostenute dal dipendente

Ricordiamo che la legge di bilancio 2025, in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (Taxi e NCC) prevede poi che, dal 1° gennaio 2025, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con **mezzi di pagamento tracciabile** (bonifici, carte di credito, ecc.).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per le trasferte dei dipendenti e soggetti assimilati.

L'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 51 c. 5 del TUIR si applica:

- alle trasferte sia all'interno che fuori dal Comune;
- sulla spesa per l'imposta di soggiorno, sostenuta dal dipendente in trasferta.

Sono invece esclusi dal vincolo di tracciabilità:

- i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC, quali, ad esempio, biglietti per trasporto di

linea mediante autobus, treni, aerei, navi;  
- i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica;  
- le spese sostenute all'estero.

Il metodo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione, ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, Mav, copia dei pagamenti con PagoPa. Può essere utilizzato anche l'estratto conto in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.

## Donazioni di immobili o mobili - L. 182 del 2.12.2025

Prima delle modifiche la donazione di immobili o mobili era a rischio: infatti il donatario (ovvero il suo acquirente) poteva essere chiamato per 20 anni a restituire l'immobile se gli eredi avessero comprovato la lesione dei loro diritti di legittima. Pertanto nessuno li comprava volentieri e le Banche non accettavano di iscrivere una ipoteca.

Ora invece la donazione dal 18.12.2025 non è più soggetta ad una eventuale azione di restituzione, pertanto è più facile il trasferimento di immobili donati.

## Interessi legali all'1,6% dall'1.1.2026

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale scende dal 2% all'1,6%.

## Fatture ricevute a fine anno: attenzione a detrarre l'Iva

Ricapitoliamo le regole tuttora in vigore.

L'art. 21 c. 4 del DPR 633/72 consente l'emissione della fattura, in via ordinaria, entro 12 giorni dalla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Fatte salve specifiche eccezioni, l'Iva diviene esigibile nel momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 c. 5 del DPR 633/72.

In corso d'anno è possibile detrarre nella liquidazione del mese precedente l'Iva sulle fatture che siano pervenute entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza dell'acquisto. Ma a dicembre le cose purtroppo cambiano. Per detrarre l'imposta relativa a fatture dell'anno in chiusura, occorre infatti che la fattura sia ricevuta entro tale anno. Vediamo allora i diversi casi possibili.

1) Se la fattura regolarmente emessa dal fornitore entro l'anno 2025 viene recapitata dal Sistema d'interscambio (Sdi) al cessionario/committente entro il 31 dicembre 2025, la detrazione è esercitabile nella liquidazione relativa al mese di dicembre, previa registrazione del documento entro tale mese.

Nel caso in cui la fattura, pur essendo ricevuta a dicembre, non sia registrata entro l'anno 2025, la detrazione può ancora essere esercitata con riferimento a tale annualità, ma occorre registrare il documento, nel 2026 purché entro il 30 aprile in apposito sezionale inserendo in questo modo l'Iva a credito nella dichiarazione Iva annuale per il 2025.

2) Se invece la fattura emessa dal fornitore a dicembre 2025 è ricevuta dal destinatario solo a gennaio 2026 (e di ciò lo Sdi tiene evidenza), la detrazione è esercitabile nel 2026, perché è solo in tale anno che sono realizzati entrambi i presupposti: quello sostanziale (esigibilità, peraltro realizzata già nel 2025) e quello formale (possesso del documento).

Ad esempio, per una fattura datata 30 dicembre 2025 e ricevuta il 4 gennaio 2026, la detrazione sarà esercitabile il 16 febbraio con la liquidazione relativa a gennaio, purché registrata a gennaio. Al più tardi, l'esercizio del diritto avviene con la presentazione della dichiarazione relativa al 2026.

Caso particolare: chi ha il prorata Iva deve applicarlo con la percentuale dell'anno precedente, cioè del 2025.

## Iva e acquisti on line

Oggi è frequente per le imprese avvalersi di acquisti on line tramite piattaforme digitali.

Per individuare il corretto trattamento IVA di tali acquisti bisogna verificare il luogo dove sono situati i beni al momento della loro cessione e la tipologia del cedente (soggetto passivo stabilito o no in Italia).

In ambito B2B (cessioni tra due imprese), se i beni sono spediti in Italia da un altro Stato membro e sussistono i presupposti, si è in presenza di un **acquisto intracomunitario** da parte del cessionario italiano. Quest'ultimo deve integrare la fattura con l'IVA calcolata secondo l'aliquota dei beni. A tale scopo, può essere predisposto un file XML con il codice TD18 da trasmettere al Sistema di Interscambio (Sdi).

Qualora i beni fossero già presenti nel territorio dello Stato al momento della cessione, sarebbe necessario appurare se il cedente sia un soggetto passivo stabilito in Italia tenuto, quindi, ad assolvere l'IVA sull'operazione effettuata, addebitandola in rivalsa al cessionario.

Se il cedente è un operatore economico **non residente** in Italia, il cessionario, soggetto passivo italiano, deve assolvere l'imposta sull'operazione mediante integrazione della fattura o emissione di autofattura, a seconda che il cedente sia stabilito in un altro Stato

membro dell'UE o sia residente fuori dall'UE (art. 17 c. 2 DPR 633/72). In entrambe le ipotesi si può predisporre un file XML con il codice TD19 da trasmettere al Sdl.

## Perdite su crediti inesigibili: come dedurle

L'articolo 101 del Tuir stabilisce le perdite su crediti sono deducibili in presenza di **elementi certi e precisi**. Sono perciò automaticamente deducibili dal reddito le perdite verso debitori in procedura concorsuale e con accordi di ristrutturazione o piani attestati e quelle su crediti di modesto importo (2.500 euro, elevati a 5.000 euro per creditori con ricavi di oltre 100 milioni) scaduti da oltre sei mesi.

L'articolo 101 del Tuir stabilisce inoltre che gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione del credito dal bilancio, operata in base a corretti principi contabili. La cancellazione dei crediti dal bilancio si effettua quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (ad esempio per i casi di prescrizione, rinuncia, transazione con il debitore, chiusura definitiva della procedura concorsuale) oppure quando la titolarità di detti diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito (cessione pro soluto del credito e atti similari).

Dal punto di vista fiscale, trattandosi di perdita su crediti, occorre comunque utilizzare preventivamente, se esiste, il fondo svalutazione crediti 0,5% ai sensi dell'art. 106 Tuir.

## Pranzo di Natale con i dipendenti: deducibilità al 75%

Tale spesa non è considerata spesa di rappresentanza, se rivolta solo ai dipendenti, e il Tuir stabilisce che essa è deducibile per un ammontare complessivo non superiore al **5 per mille** dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Occorre, però, considerare anche che l'art. 109 c. 5 Tuir stabilisce che le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

Ricordiamo che, per le spese di rappresentanza, resta fermo l'obbligo di pagarle con strumenti tracciabili.

## Visure catastali gratis

Anche per i privati oggi è possibile la consultazione gratuita della visura catastale attuale, che è rilasciata in esenzione dai tributi anche con riferimento a immobili per i quali il richiedente non risulti titolare di diritti reali in catasto. Fanno eccezione le visure di immobili siti in Trento e Bolzano.

La visura può riguardare sia terreni che fabbricati, sia planimetrie che mappe catastali, e per accedere al sito dell'Ag. Entrate occorre possedere lo SPID, oppure la CIE (Carta d'identità elettronica) oppure la CNS (Carta nazionale dei servizi).

## Libri sociali: Bollo

Ricordiamo che:

- se i libri sono cartacei, l'**imposta di bollo pari 16 euro** è dovuta ogni 100 pagine o frazione, da assolvere prima dell'uso del registro.
- se i libri sono digitali, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse. Il pagamento dell'imposta di bollo per i libri digitali deve essere effettuato mediante modello F24 (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta.

## Termini di accertamento scaduti il 31.12.2025

E per finire una notizia che ci dà un po' di tranquillità.

L'avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi e IVA va notificato entro il **31 dicembre del quinto anno** successivo a quello di **presentazione** della dichiarazione, settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa.

Pertanto entro il 31.12.2025 andavano notificati gli accertamenti sull'anno 2019, **in mancanza l'anno 2019 non può più essere oggetto di accertamento**. Inoltre dal 31.12.2025 non si applica più la proroga di 85 giorni prevista in epoca Covid.

°\_°\_°\_°\_°

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).

Cordiali saluti.